REGOLAMENTO (CEE) N. 2331/80 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1980

concernente i titoli di esportazione di carni bovine destinate alla Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione, del 21 marzo 1978, concernente il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 485/80 [4], nel caso di qualsiasi esportazione di prodotti della sottovoce 02.01 A II della tariffa doganale comune, è obbligatorio esportare verso il paese di destinazione menzionato nel titolo ;

considerando che i suddetti titoli sono validi 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ;

considerando che, a norma dell'atto di adesione della Repubblica ellenica, a decorrere dal 1° gennaio 1981, i titoli di esportazione non si applicheranno più nel commercio tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia ; che è pertanto necessario limitare al 31 dicembre 1980 la validità dei titoli nei quali la Grecia è menzionata come paese di destinazione obbligatoria ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I titoli d'esportazione per le carni bovine che recano, nella casella 13, una menzione che rende obbligatoria l'esportazione verso la Grecia, sono validi solamente sino al 31 dicembre 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.
(3) GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.
(4) GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 21.